

8es + 2001

1406

101

TRIBUNALE DI NAPOLI  
 Procura n. 88  
 Prof. dott. Primavera  
 Xerografia: G.MATIS  
 (art. 10 L. 11/2/72 n. 433)  
 Napoli 1 APR. 2009  
 Il Cancelliere



TRIBUNALE DI NAPOLI  
 Procura n. 7  
 Prof. dott. Ag. Cerullo  
 Xerografia: G.MATIS  
 (art. 10 L. 11/2/72 n. 433)  
 Napoli 8 FEB. 2009  
 Il Cancelliere

REPUBBLICA ITALIANA  
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del Tribunale di Napoli, dr. Rosa Molè, in funzione di giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza nell'udienza di discussione del 20/1/09, nella causa iscritta al n. 33595/2007 R.G. Lavoro

OGGETTO: Riconoscimento qualifica di vicedirigente e risarcimento danni  
 CONCLUSIONI: Come in atti

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso del 4/9/07, i ricorrenti in epigrafe esponevano:  
 - a seguito della riforma disposta con il D.lgs. n. 300/1999 venivano introdotte nell'ordinamento le Agenzie Fiscali (Agenzia delle Entrate, Agenzia del Demanio,

Agenzia del Territorio), con personalità giuridica di diritto pubblico, dotate di autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria, a partire dal 1° gennaio 2001;

- contestualmente veniva disposto il distacco presso le Agenzie stesse del personale prima assegnato ai vari Dipartimenti del Ministero delle Finanze;
- la legge n. 145\2002 aveva aggiunto al decreto legislativo n. 165\2001 l'art. 17 bis il quale recitava

*1. La contrattazione collettiva del comparto Ministeri disciplina l'istituzione di un'apposita separata area della vicedirigenza nella quale è ricompreso il personale laureato appartenente alle posizioni C2 e C3, che abbia maturato complessivamente cinque anni di anzianità in dette posizioni o nelle corrispondenti qualifiche VIII e IX del precedente ordinamento. In sede di prima applicazione la disposizione di cui al presente comma si estende al personale non laureato che, in possesso degli altri requisiti richiesti, sia risultato vincitore di procedure concorsuali per l'accesso alla ex carriera direttiva anche speciale. I dirigenti possono delegare ai vice dirigenti parte delle competenze di cui all'articolo 17.*

*2. La disposizione di cui al comma 1 si applica, ove compatibile, al personale dipendente dalle altre amministrazioni di cui all'art. 2, appartenente a posizioni equivalenti alle posizioni C2 e C3 del comparto Ministeri; l'equivalenza delle posizioni è definita con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Restano salve le competenze delle regioni e degli enti locali secondo quanto stabilito dall'articolo 27.*

- tutti i ricorrenti appartenevano ai ruoli dell'ex Ministero delle Finanze, Direzione Generale degli Affari Generali, ora dipendenti dell'Agenzia del Territorio; tutti erano direttori tributari, C3 (ex IX qualifica funzionale) con decorrenza dall'1\1\1987 con D.M. 16\12\1991, già appartenenti all'ex carriera direttiva e, al momento dell'entrata in vigore della L. n. 145\2002, avevano maturato un'anzianità superiore ai cinque anni;
- l'art. 10 della L. n. 145\2002 aveva affidato la disciplina dell'area alla contrattazione collettiva, sulla base di atti di indirizzo del Ministero per la Funzione pubblica dell'Aran, anche per la parte relativa all'importo massimo delle risorse finanziarie da destinarvi;
- l'atto di indirizzo era stato emanato solo in data 15\3\2006 e, nelle more, la contrattazione collettiva non aveva regolamentato l'istituita categoria;

Tanto premesso, in punto di diritto evidenziavano come la normativa citata aveva introdotto anche nel pubblico impiego un'apposita area separata di lavoratori: la vicedirigenza; il



vicedirigente era il diretto collaboratore istituzionale del dirigente, destinato a svolgere funzioni vicarie e di sostituzione del titolare delle funzioni dirigenziali.

Deducevano, quindi, la natura immediatamente precettiva della disciplina di cui all'art. 17 bis e lamentavano l'assenza della disciplina della categoria da parte della contrattazione collettiva, prevista nell'ambito della "fattispecie a formazione progressiva" caratterizzante l'istituto in questione. Rivendicavano, quindi, il riconoscimento del proprio diritto alla qualifica di "vicedirigente", rilevando come la mancata regolamentazione contrattuale, in contrasto con una chiara norma di legge determinava la nullità del CCNL Comparto Dirigenza Area I nella parte in cui non adempiva alla disposizione legislativa di cui all'art. 10, comma 3, L. n. 145\2002.

Infine, segnalavano la "*chiara perdita di chances professionali...per la mancata tutela del legittimo affidamento*".

Concludevano chiedendo: "*accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti alla qualifica di vicedirigente e, per l'effetto, condannare il Ministero per i Beni e le attività Culturali convenuto ad inquadrare i ricorrenti come vicedirigenti, con effetto ai fini giuridici ed economici dalla data di entrata in vigore della legge 15 luglio 2002 n. 145 o, in subordine, dalla data ritenuta di giustizia; dichiarare la nullità, inefficacia, illegittimità e/o invalidità del CCNL Comparto Ministeri Dirigenza Area I, sottoscritto il 21\4\2006, nella parte in cui non prevede una sequenza contrattuale dell'accordo collettivo con decorrenza 1.1.2006, che regola l'Area della Vicedirigenza; condannare il Ministero per i Beni e le Attività Culturali al risarcimento in favore dei ricorrenti, danno da quantificarsi in via equitativa in corso di causa; con vittoria di spese diritti ed onorari del giudizio*"

Sebbene ritualmente citate, non si costituivano in giudizio le parti convenute.

Sulla base della documentazione in atti, all'odierna udienza la causa veniva decisa come da dispositivo.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è parzialmente fondata e va accolta nei termini che seguono.

I ricorrenti chiedono il riconoscimento della qualifica di *vicedirigente*, sul presupposto della valenza precettiva della L. n. 145\2002 che ha creato la figura professionale del vicedirigente.

Invero, l'articolo 7, comma 3, della legge 15 luglio 2002 ha introdotto l'art. 17 bis al d.lgs. n. 165\2001 che, al 1° comma, prevede:



1. La contrattazione collettiva del comparto Ministeri disciplina l'istituzione di un'apposita separata area della vicedirigenza nella quale è ricompreso il personale laureato appartenente alle posizioni C2 e C3, che abbia maturato complessivamente cinque anni di anzianità in dette posizioni o nelle corrispondenti qualifiche VIII e IX del precedente ordinamento. In sede di prima applicazione la disposizione di cui al presente comma si estende al personale non laureato che, in possesso degli altri requisiti richiesti, sia risultato vincitore di procedure concorsuali per l'accesso alla ex carriera direttiva anche speciale. I dirigenti possono delegare ai vice dirigenti parte delle competenze di cui all'articolo 17.

L'art. 10, comma 3, della L. n. 145\2002 ha poi previsto:

*La disciplina relativa alle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 7, che si applicano a decorrere dal periodo contrattuale successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, resta affidata alla contrattazione collettiva, sulla base di atti di indirizzo del Ministro per la funzione pubblica all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) anche per la parte relativa all'importo massimo delle risorse finanziarie da destinarvi.*

Appare chiaro, dalla semplice lettura delle norme, che l'istituzione dell'area in questione ha quale presupposto il contributo attuativo di più soggetti ed in particolare delle parti collettive.

Difatti, in base ad una lettura combinata delle norme ed in applicazione del canone di interpretazione letterale, emerge chiaramente che la disciplina legislativa si sia limitata ad individuare i requisiti di appartenenza all'area della vicedirigenza, demandando alla contrattazione collettiva il compito di disciplinarne l'istituzione separata.

Inoltre, il citato art. 10 ha subordinato lo stesso compito dell'autonomia negoziale agli atti di indirizzo del Ministero competente all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN) *anche per la parte relativa all'importo massimo delle risorse finanziarie da destinarvi.*

Nella specie, solo in data 15\3\06 è stato adottato l'Atto di indirizzo per il contratto collettivo nazionale quadro sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva delle amministrazioni dello Stato per il periodo 2006-2009 (in atti), ove si legge:

*"... l'ARAN nell'occasione della stipula del presente contratto Quadro, darà attuazione a quanto previsto dall'art. 7, comma 3, della legge n. 145 del 2002, in ordine alla*



costituzione nel comparto Ministeri di un'apposita separata area per il personale della vicedirigenza.

Al riguardo si richiamano le previsioni della legge confluite nell'art. 17 bis del d.lgs. n. 165\2001...che stabilisce che nell'apposita area della vice dirigenza venga ricompreso il personale laureato appartenente alle posizioni C2 e C3, in base al vigente ordinamento del personale, che abbia maturato complessivamente cinque anni di anzianità in dette posizioni o nelle corrispondenti qualifiche VIII e IX del precedente ordinamento

...  
Circa la decorrenza dell'inquadramento, va considerato quanto stabilito dall'articolo 10, comma 3, della legge n. 145 del 2002, che stabilisce che le disposizioni in oggetto si applicano a decorrere "dal periodo contrattuale successivo a quello in corso", che dovrà essere fatto coincidere con la stipulazione dei contratti collettivi relativi al quadriennio normativo 2006-2009 e primo biennio 2006-2007".

Il citato art. 10, difatti, ha differito la disciplina dell'istituzione della nuova area al periodo contrattuale successivo a quello in corso a luglio 2002.

Infine, solo con la legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria) è stata prevista la copertura di spesa per l'attuazione dell'art. 17 bis.

Come già efficacemente statuito da altro giudice della sezione ( giudice A. Bonfiglio, sent. del 13\5\08), solo a far data dal 1 gennaio 2006 ossia a far data dall'entrata in vigore del CCNL Personale Comparto Ministeri quadriennio normativo 2006\2009 (v. art. 2), può ragionevolmente ritenersi perfezionato il diritto dei ricorrenti – tutti pacificamente in possesso dei requisiti soggettivi per far parte dell'istituenda area della vicedirigenza – all'inquadramento rivendicato.

In altri termini, nella volontà legislativa l'introduzione della nuova area professionale ha richiesto un procedimento articolato e graduale per il cui perfezionamento non poteva prescindere dall'intervento dell'autonomia negoziale a cui è affidato il compito di dare attuazione alla nuova qualifica.

Da un attento esame della L. 145\2002 (con lettura congiunta degli artt. 7 co. 3 e 10), si evince, pertanto, che la posizione giuridica degli istanti assurge al grado di diritto soggettivo solo nel momento in cui è stato assunto l'atto di indirizzo da parte del Ministero della Funzione Pubblica, previa copertura finanziaria dell'istituzione della nuova area; a seguito di ciò le parti collettive, che si sono incontrate per la sottoscrizione



del contratto per il quadriennio normativo 2006-2009, in tale sede avrebbero dovuto anche concretamente stabilire la disciplina innovativa.

Tanto non è accaduto; ne consegue che la mancata attuazione della disciplina della nuova area professionale in sede contrattuale va qualificata come condotta inadempiente.

I ricorrenti legittimamente, dunque, lamentano il danno derivante dalla mancata attribuzione della qualifica spettatentegli.

Per l'effetto, agli stessi deve riconoscersi l'inquadramento rivendicato a far data dall'entrata in vigore del CCNL Personale Comparto Ministeri quadriennio normativo 2006\2009, a titolo di risarcimento del danno in forma specifica.

Ciò posto, ritiene il Tribunale che non residuano ulteriori voci di danno risarcibile.

Invero, la mancata concreta attuazione degli aspetti funzionali ed economici inerenti alla area di nuova istituzione, rende impossibile la valutazione dell'*an*, prima ancora che del *quantum*, dell'assunto danno, anche solo in termini di perdita di *chance*.

Tanto risulta evidente dalle stesse allegazioni di parte, atteso che gli istanti in ricorso sinteticamente lamentano la chiara perdita di *chances professionali...per la mancata tutela del legittimo affidamento*. Solo per completezza dell'iter motivazionale, vi è da chiarire che le più articolate argomentazioni di fatto e di diritto svolte in punto di danno nelle note difensive, sono da ritenere tardive e pertanto inammissibili.

E', poi, opportuno evidenziare come l'accertamento del diritto alla qualifica - oggetto di autonomo capo delle conclusioni di cui all'atto introduttivo - , costituisce una situazione soggettiva di per sé degna di tutela, in considerazione degli effetti giuridici che alla stessa conseguono, a prescindere dall' insussistenza di altri danni di diversa natura (patrimoniale e non).

In conclusione, va dichiarato il diritto dei ricorrenti all'inquadramento nell'Area della Vicedirigenza ex art. 17 bis d.lgs. 165\2001 con decorrenza dalla data di vigenza del CCNL Personale Comparto Ministeri quadriennio normativo 2006\2009

Appare conforme ad equità, in ragione della novità delle questioni trattate e del parziale accoglimento della domanda, compensare le spese di lite in misura di 1\2, spese che per la restante parte seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara il diritto dei ricorrenti all'inquadramento nell'Area della Vicedirigenza ex art. 17 bis d.lgs. 165\2001 con decorrenza dalla data di vigenza del CCNL Personale Comparto Ministeri quadriennio normativo 2006\2009.



Rigetta per il resto il ricorso.

Condanna la convenuta al pagamento di 1/2 delle spese processuali liquidate in complessivi euro 1000,00, oltre IVA e CPA, compensando la restante parte.

Napoli, 20\1\09

IL GIUDICE  
*Dr. Rosa Molè*

IL CANCELLIERE C/1  
Doti. FULVIO CHIRICO



TRIBUNALE NAPOLI  
PERVENUTO IN CANCELLERIA  
DEPOSITAT.....IN CANCELLERIA

OGGI - 3 FEB, 2009

IL CANCELLIERE

IL CANCELLIERE C/1  
Doti. FULVIO CHIRICO